Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe distorto ed erroneamente presentato gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti allorché ha dichiarato che non vi è alcun nesso di causalità tra l'illegittima adozione della decisione 2013/226 (¹) e i danni subiti dalle ricorrenti (Sentenza impugnata, punti da 155 a 197, e in particolare punti da 187 a 189).

(¹) 2013/226/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia (GU 2013, L 136, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Bobigny (Francia) il 19 giugno 2017 — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC)/Vueling Airlines S.A.

(Causa C-370/17)

(2017/C 283/34)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Bobigny

Parti

Ricorrente: Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC)

Convenuta: Vueling Airlines S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l'effetto connesso al certificato E 101 rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità dello Stato membro alla cui legislazione in materia di sicurezza sociale resta soggetto il dipendente, ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 12 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 [del Consiglio], del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (¹), debba essere confermato sebbene il certificato E 101 sia stato ottenuto a seguito di una frode o di un abuso di diritto, definitivamente accertato da parte di un giudice dello Stato membro in cui il dipendente esercita o deve esercitare la propria attività

Qualora la risposta a tale questione fosse positiva, se il rilascio di certificati E 101 osti a che le vittime del danno subito a causa del comportamento del datore di lavoro, autore della frode, ne ottengano il risarcimento, senza che l'iscrizione dei dipendenti ai sistemi designati dal certificato E 101 sia rimessa in discussione dall'azione di responsabilità esercitata contro il datore di lavoro

 $\overline{(^1)}$ GU L 74, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski

(Causa C-376/17)

(2017/C 283/35)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: The Minister for Justice and Equality Ireland e Attorney General

Resistente: Arkadiusz Piotr Lipinski

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora una persona sia stata dichiarata colpevole e condannata dal giudice competente di uno Stato membro e la condanna originaria pronunciata nei suoi confronti sia stata modificata in appello, e tale condanna (come modificata in appello) venga successivamente sospesa e poi resa nuovamente esecutiva mediante revoca della sospensione, se il termine «processo» ai sensi dell'articolo 4 bis della decisione quadro (¹) debba essere interpretato nel senso che:
 - a) si riferisce soltanto al procedimento che ha dato luogo alla dichiarazione di colpevolezza e alla pronuncia della condanna originaria (in prosieguo: la «condanna originaria»);
 - b) si riferisce al procedimento indicato alla precedente lettera a) e/o a uno o più dei procedimenti seguenti:
 - i) il procedimento di appello successivo a quello di cui alla lettera a) e che ha dato luogo alla modifica della condanna originaria (in prosieguo: la «condanna modificata»);
 - ii) il procedimento che ha dato luogo alla successiva sospensione della condanna modificata (o di una parte della stessa);
 - iii) il processo che ha dato luogo alla revoca della sospensione della condanna modificata (o di una parte della stessa).
- 2) Nel caso in cui il termine «processo» debba essere interpretato nel senso che designa o ricomprende qualsiasi procedimento in appello che dia luogo alla condanna modificata, se l'assenza di un riferimento al fatto che la persona di cui si chiede la consegna era stata portata a conoscenza dell'appello in questione e vi era stata rappresentata, infici la validità del mandato di arresto europeo, nonostante il fatto che in pratica risulti evidente, alla luce delle informazioni supplementari fornite nel corso del procedimento nello Stato richiesto, che all'interessato era stato effettivamente comunicato il procedimento di appello e che vi era stato rappresentato.
- (1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 22 giugno 2017 — Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána/Workplace Relations Commission

(Causa C-378/17)

(2017/C 283/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána

Resistente: Workplace Relations Commission

Questione pregiudiziale

Qualora

(a) un organo nazionale sia istituito dalla legge e disponga di competenza generale al fine, inter alia, di garantire l'applicazione del diritto dell'Unione europea in un particolare settore; e